

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
TOTALE				42.150

Art. 150-*quater*.

1. Al fine di fronteggiare la grave scoperta di organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei « Funzionari » e 473 da inquadrare nell'Area degli « Assistenti », prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata

la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

ll) all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

mm) all'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 »;

nn) all'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

18. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla

data del 25 novembre, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici

per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo ».

19. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2022, a 61,3 milioni di euro nell'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

2023:

CP: -15.000.000;
CS: -15.000.000.

2024:

CP: +70.000.000;
CS: +70.000.000.

2025:

CP: -100.000.000;
CS: -100.000.000.

Conseguentemente, Allegato 1-bis (articolo 38, comma 7-sexies)

Stato di previsione	2022
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	70
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	70
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	30
21. Debito Pubblico (34)	120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (1)	120
23. Fondi da ripartire (33)	869
23.1. Fondi da assegnare (1)	350
23.2. Fondi di riserva e speciali (2)	519
TOTALE	1.089

4.1000. Il Governo.

ART. 57.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

2024:

CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.

2025:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2024:

CP: -20.000.000;
CS: -20.000.000.

2025:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 15 – Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

2023:

CP: +80.000.000;
CS: +80.000.000.

2024:

CP: +85.000.000;
CS: +85.000.000.

2025:

CP: +60.000.000;
CS: +60.000.000.

2026:

CP: +40.000.000;
CS: +40.000.000.

Conseguentemente alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

2023:

CP: -80.000.000;
CS: -80.000.000.

2024:

CP: -85.000.000;